



SCHEMA DI CONVENZIONE

ID21SER006 - Procedura di accreditamento finalizzata alla co-progettazione di percorsi personalizzati in contesti di agricoltura sociale a supporto di persone con bisogni complessi in carico ai servizi in delega e ai servizi sociosanitari dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale

Procedura per l'individuazione delle fattorie sociali cui affidare la realizzazione dell'Attività 1 denominata "XTeXNoiXTutti" prevista nel progetto "Sviluppo agroecologico e reti in agricoltura sociale - Progetto per lo sviluppo di fattorie sociali orientate all'inclusione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati" di cui alla L.R. 17/2008 – art. 10 co. 81-83 per l'anno 2024

TRA

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (di seguito "ASU FC" o Azienda"), con sede legale in Udine (UD) - cap. 33100, Via Pozzuolo, n. 330 e sede operativa in Udine (UD) – cap. 33100, Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15, rappresentata dall'avvocato Ladi DE CET, nato a Feltre (BL) il 10.08.1972, domiciliato per la carica presso ASU FC, il quale agisce ed interviene nel presente atto nella veste di Direttore della S.O.C. Approvvigionamento Beni e Servizi

E

Il ___, Codice Fiscale n. ___ - Partita IVA n. ___, con sede in ___, di seguito "Partner";

PREMESSO

- che con Determinazione ARCS n. 820 del 22.11.2021 "ID21SER006 - Procedura di accreditamento finalizzata alla co-progettazione di percorsi personalizzati in contesti di agricoltura sociale" veniva approvato l'elenco degli Operatori "Fattorie Sociali" risultati idonei e qualificati per partecipare alle attività di co-progettazione;
- che con Decreto n. 17456/GRFVG del 12.04.2024 la Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione FVG concedeva ad ASU FC un finanziamento finalizzato alla realizzazione del progetto "Sviluppo agroecologico e reti in agricoltura sociale";

RICHIAMATA la seguente normativa vigente

- Art. 118 della Costituzione che prevede che "Stato Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che in particolare all'art. 11 prevede gli "Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento";
- D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che all'art. 3 c. 5, stabilisce che "i Comuni e le Province svolgono le funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- La L. 27 dicembre 1997 n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", che all'art. 43 prevede che al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile;
- Art 1, comma 5 della Legge n. 328/2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" dove si prevede che "Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata";
- Art 6, comma 2 lett. a) della Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete e dà indicazione di realizzare gli interventi di carattere innovativo attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento di soggetti di cui all'Art.1, comma 5;
- Art. 7, comma 1 del DPCM del 30.3.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'Art. 5 della Legge 328/2000" prevede che, al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, i Comuni possono valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti delle Organizzazioni di Volontariato e ASP, indicando istruttorie pubbliche per l'individuazione del soggetto disponibile a collaborare per la realizzazione degli obiettivi dati;
- D.P.Reg. FVG n. 047/Pres. Del 06/03/2015, "Regolamento recante requisiti e modalità per il riconoscimento della qualifica di fattoria didattica o di fattoria sociale ...";
- L.R. 23 marzo 2017, n. 4 "Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale" che sostiene le attività che promuovono lo spirito di cooperazione, di solidarietà, di dialogo e di partecipazione, di pace, di sostegno dei più deboli e la costituzione delle filiere di economia solidale, allo scopo di migliorare il benessere generale, sia locale che sovra-locale;
- Legge 18 agosto 2015, n. 141, "Disposizioni in materia di agricoltura sociale" che promuove l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-

lavorativo;

- D.M. 21 dicembre 2018, n. 12550, "Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale" relativi all'attività di inserimento socio-lavorativo, alle prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali e alle prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative;
- L.R. 6 febbraio 2018, n.2, "..., disposizioni in materia di agricoltura sociale ..." che promuove l'agricoltura sociale per arricchire il sistema integrato di intervento e servizi sociali regionali, ampliando le opportunità di inclusione sociale e favorire percorsi abilitativi e riabilitativi, nonché promuovere lo sviluppo e la coesione in ambito locale;
- D.lgs 112/17 Revisione della disciplina in materia di impresa sociale;
- D.lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore";
- L.R. 12 dicembre 2019, n. 22, "Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla Legge Regionale 26/2015 e alla Legge Regionale 6/2006".

PRECISATO

che la co-progettazione:

- ha per oggetto la realizzazione dell'Attività 1 denominata "XTeXNoiXTutti" prevista nel progetto "Sviluppo agroecologico e reti in agricoltura sociale - Progetto per lo sviluppo di fattorie sociali orientate all'inclusione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati" di cui alla L.R. 17/2008 – art. 10 co. 81-83 per l'anno 2024, da svolgere in un arco temporale minimo di n. 17 settimane con conclusione entro e non oltre il 31.03.2025;
- prevede il rimborso ad ogni Fattoria Sociale del costo della manodopera impiegata nell'attività per la realizzazione delle progettualità, nonché della quota destinata alle spese generali di organizzazione della Fattoria Sociale;
- fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all'adeguatezza dell'impegno privato nella funzione sociale;
- non è riconducibile all'appalto dei servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica dell'accordo procedimentale, destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato;
- che l'accordo di collaborazione è da stipularsi in forma di Convenzione, attraverso la quale vengono definite le modalità di realizzazione dell'intervento oggetto di co-progettazione in relazione ai reciproci rapporti;
- che la presente Convenzione non può dar luogo a forme di remunerazione quale ne sia la denominazione.

Tutto ciò premesso, tra le suddette parti, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 – OGGETTO E PRINCIPI GENERALI

Oggetto della presente Convenzione è il Progetto allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante.

Lo svolgimento delle attività avviene nel rispetto della normativa vigente, delle condizioni di cui alla Lettera di invito prot. n. 152637 dd. 03.10.2024 e delle risultanze della Commissione

giudicatrice.

ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha una durata di 6 mesi, decorrenti dalla sottoscrizione della stessa. Non è prevista alcuna forma tacita di rinnovo o proroga.

ART. 3 – CONTRIBUTO E RIMBORSI

A fronte della concessione da parte della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione FVG di un finanziamento di cui al Decreto n. 17456/GRFVG del 12.04.2024, finalizzato alla realizzazione del progetto "Sviluppo agroecologico e reti in agricoltura sociale" per le progettualità in oggetto, ASU FC si impegna a mettere a disposizione un importo massimo complessivo pari ad **€ 52.159,00**.

Per la realizzazione del Progetto verrà rimborsato ad ogni Fattoria Sociale il costo della manodopera impiegata nell'attività, nonché la quota destinata alle spese generali di organizzazione, come previsto dalla scheda rendiconto preventivo, con periodicità mensile.

È ammesso esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento del servizio oggetto della presente Convenzione.

Restano fermi sia l'esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, sia la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota imputabile direttamente all'attività oggetto della Convenzione, ai sensi dell'art. 56 comma 4, ult. cpv, D.lgs. n. 117/2017. L'importo per 6 mesi previsto, così come derivante dall'istanza presentata dall'Ente, è di € _____.

Lo schema di rendiconto, da redigere sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e 38 del D.P.R. 445/2000, dovrà prevedere le voci di costo, distinguendo tra costi diretti del servizio e relazione dell'attività svolta e degli obiettivi raggiunti.

Le voci di costo che ASUFC riconoscerà sono elencate nel sottostante schema di rendiconto.

Non sarà riconosciuta alcuna altra voce di costo.

È previsto il rimborso dei soli costi fatturati e rendicontati.

Il rendiconto dovrà corrispondere alla documentazione contabile.

Ad ASUFC dovrà pervenire tutta la documentazione idonea a comprovare l'entità dei costi effettivamente sostenuti. In mancanza i costi non verranno rimborsati.

Il pagamento non dovrà essere previsto in via preventiva né forfettaria.

SCHEMA DI RENDICONTO

1. Costi diretti:

- numero ore operario sociale
- numero ore coordinatore di rete

2. Relazione dell'attività svolta e degli obiettivi raggiunti.

La liquidazione dei rimborsi è subordinata all'acquisizione del D.U.R.C. regolare, al superamento positivo delle verifiche tecniche ed in generale alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.

I rimborsi verranno riconosciuti previa attestazione di regolare esecuzione del servizio rilasciata dai competenti Referenti aziendali.

I pagamenti saranno effettuati entro i termini previsti dal D.lgs. n.231/2002 ovvero a 60 giorni dalla data di accettazione delle fatture elettroniche da parte di ASU FC.

ART. 4 – MODELLO DI GOVERNANCE

Per la realizzazione del progetto ogni singolo gestore della Fattoria Sociale si impegna a:

- collaborare con la Direzione dei Servizi Sociosanitari di ASU FC per l'avvio e il monitoraggio dei progetti;
- collaborare con i Servizi Sociosanitari di ASU FC per l'attivazione e monitoraggio dei progetti di tirocinio inclusivo;
- partecipare assieme all'operaio sociale adibito al progetto, alla formazione organizzata da ASU FC sui temi agroecologici e sulla progettazione personalizzata per persone con bisogni complessi, della durata complessiva di n. 6 ore;
- organizzare un evento divulgativo del progetto in collaborazione con le altre Fattorie Sociali della rete;
- trasmettere una relazione conclusiva sul progetto e sugli obiettivi raggiunti.

ART. 5 – ONERI A CARICO DEL PARTNER

Nella gestione del progetto, il Partner si impegna a svolgere le attività secondo quanto definito dal progetto esito dell'accordo procedimentale successivo alla fase di co-progettazione. Il Partner dovrà inoltre:

- assumere tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale coinvolto nel progetto;
- sollevare l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale con riferimento a tutto il personale coinvolto nel progetto, da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contribuzioni, assicurazioni e in generale da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti i relativi oneri;
- comunicare all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, prima dell'inizio delle attività, l'elenco nominativo del personale, precisando le mansioni affidate e le ore di lavoro contrattuali;
- assicurare che il personale che sarà utilizzato per le attività co-progettate sia in regola con le norme di igiene e sanità; in particolare il Partner dovrà predisporre i controlli sanitari previsti dalla vigente normativa;
- comunicare all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nelle attività del progetto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti;
- predisporre gli strumenti di monitoraggio coerenti con il disegno di valutazione definito in sede di co-progettazione;
- rispettare le norme nazionali sulla raccolta e conservazione dei dati personali, provvedendo alla nomina di un Responsabile del trattamento dei dati;
- provvedere alla formazione e aggiornamento del personale sia per quanto attiene alla formazione obbligatoria che con riferimento a quella connessa con le attività della co-progettazione;
- rendersi responsabile dei danni che dovessero occorrere a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

ART. 6 – RECESSO

L'ASU FC può recedere dalla co-progettazione in ogni momento e senza oneri a proprio carico,

previo preavviso di almeno 1 mese, notificato tramite pec.

Il Partner potrà recedere, a sua volta, dalla Convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno 1 mese notificato tramite pec.

La Convenzione decade automaticamente qualora nel corso della sua durata il Partner, per qualsiasi motivo, non soddisfi più i requisiti di partecipazioni previsti dalla Lettera di invito prot. n. 152637 dd. 03.10.2024.

ART. 7 – ASSICURAZIONE

Il Partner si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivatagli ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività oggetto della presente Convenzione.

Il Partner risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi – compresi i beneficiari dell'attività – in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del presente accordo e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevata l'ASU FC da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.

Il Partner provvede pertanto a depositare idonea copertura assicurativa della RCT obbligatoria, per l'intero periodo di validità del rapporto, con previsione espressa di:

- a) un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro;
- b) un massimale per ciascun anno non inferiore al triplo di quello per sinistro;
- b) l'espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dell'ASU FC e dei suoi dipendenti.

Il Partner garantisce che gli operatori adibiti alle varie attività sono coperti da assicurazione contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per le responsabilità civili verso terzi.

L'ASU FC è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovesse accadere al personale del Partner attuatore selezionato, o a terzi durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo convenzionale.

Resta precisato che costituirà onere a carico del Partner il risarcimento degli importi dei danni – o di parte di essi – che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il Partner stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto – totalmente o parzialmente – dalle sopra richiamate coperture assicurative.

ART. 8 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Partner si impegna ad osservare e a far osservare ai propri addetti al servizio, per quanto applicabile, il Codice di Comportamento adottato dall'ASU FC, reperibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale www.asufc.sanita.fvg.it, pena la risoluzione del rapporto convenzionale.

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Partner e tutti i loro incaricati all'espletamento del servizio affidato sono tenuti a trattare tutti i dati e le notizie di cui verranno in qualsiasi modo a conoscenza con la più assoluta riservatezza, in osservanza di quanto disposto dalla vigente normativa privacy, in particolare dal D.lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. pag. 10 a 13 e dalle linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679,

recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Il Partner verrà nominato responsabile del trattamento ex art 28 Regolamento UE 2016/679 e dovrà altresì indicare chi sono gli ulteriori soggetti (qualificabili come sub-responsabili) di cui si avvale, specificando le attività svolte dagli stessi.

ART. 10 – FORO COMPETENTE

In caso di controversie relative alla conclusione, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione il Foro competente ed esclusivo è quello di Udine.

ART. 11 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si applicano le norme del Codice Civile e le altre leggi che disciplinano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura stessa dell'atto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Udine, _____

Per ASUFC

Il Direttore S.O.C. Approvvigionamento Beni e Servizi

Avv. Ladi De Cet

F.to digitalmente

Per il Partner

F.to digitalmente

Allegato: Progetto di co-progettazione datato e sottoscritto dalle parti